



COMUNE DI TRIESTE
AREA SVILUPPO ECONOMICO

I

**CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI NON ESCLUSIVI
PER LA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
NORMATIVA
(D.Lgs. 24.4.2001 n.170, D.G.R. 13.7.2001 n. 2334)**

Assessore all'Economia - sig. Maurizio Bucci
Coordinamento - dott. Edgardo Bussani
Elaborazione - sig.ra Marta Pividori Della Negra,

INDICE

ARTICOLO 1 – oggetto ed indirizzi	pag. 1-2
ARTICOLO 2 – aree funzionali	pag. 3
ARTICOLO 3 – esercizi autorizzabili ai punti vendita non esclusivi	pag. 4
ARTICOLO 4 – distanze minime tra rivendite	pag. 5 - 6
ARTICOLO 5 - superfici di vendita	pag. 7
ARTICOLO 6 – attività soggette ad autorizzazione	pag. 8 – 9
ARTICOLO 7 – attività soggette a denuncia	pag. 10 - 11
ARTICOLO 8 – attività soggette a comunicazione	pag. 12
ARTICOLO 9 – revoca dell'autorizzazione	pag. 13
ARTICOLO 10 - disposizioni comuni	pag. 14
ARTICOLO 11 – attività istruttoria comunale	pag. 15
ARTICOLO 12 – orari e turni	pag. 16
ARTICOLO 13 – sanzioni	pag. 17
ARTICOLO 14 - entrata in vigore	pag. 18

Articolo 1 – OGGETTO ED INDIRIZZI

I presenti criteri sono adottati sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione con D.G.R. 13.07.2001 n. 2334, di quanto stabilito dal D. Lgs. 24.04.2001 n. 0170, ed in coordinamento con la L.R. 19.04.1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed alla L.R. 8.8.1997 n. 27.

I presenti criteri disciplinano l'attività dei punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, così come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 24.04.2001 n. 0170.

Per la predisposizione dei criteri di localizzazione, in base a quanto disposto dall'art. 3 della D.G.R. 13.07.2001, n. 2334, si è provveduto:

1. alla rilevazione della popolazione residente, della densità demografica e del numero delle famiglie, della popolazione fluttuante, non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;
2. alla suddivisione del territorio comunale in cinque aree funzionali;
3. alla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni area;
4. alla verifica dell'andamento delle vendite e del numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti vendita esistenti, nelle circoscrizioni del territorio comunale.

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dal D. Lgs. 24.04.2001 n. 0170 e dal D.G.R. 13.07.2001 n. 2334, i criteri per i punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica si propongono di realizzare i seguenti obiettivi: articolazione razionale della rete di vendita nel territorio, tenuti presenti gli usi e le consuetudini locali; incremento della diffusione di giornali e riviste, mediante agevolazione dell'accesso del consumatore al punto di vendita.

Sono parte integrante dei presenti criteri:

- ☞ l'elaborato n. 1 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica - Criteri di localizzazione P.V.N.E. (punti vendita non esclusivi) – RELAZIONE ILLUSTRATIVA", di cui fanno parte i seguenti allegati:
 - A. planimetria scala 1:20000 indicante la suddivisione del territorio comunale in "aree funzionali" e "circoscrizioni";
 - B. n. 2 planimetrie scala 1:10000 indicante gli elementi di P.R.G.C., le "aree funzionali", le "circoscrizioni" e la "rete principale di viabilità" in colore bianco privo di campitura;
 - C. l'elenco delle vie per area funzionale;

- D. l'elaborato schematico per aree funzionali relativo alle caratteristiche urbanistiche e sociali;
 - E. la Relazione Generale di P.R.G.C. contenente gli obiettivi invariati ed il programma di attuazione;
 - F. l'elenco dei servizi, delle strutture scolastiche/universitarie e delle attrezzature;
 - G. l'elenco relativo alle attività degli insediamenti industriali/artigianali in zona EZIT;
 - H. l'elenco relativo all'insediamento delle strutture ricettive.
- ✍ l'elaborato n. 2 "Criteri per la localizzazione dei punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica - NORMATIVA"

Articolo 2 –AREE FUNZIONALI

Il territorio comunale è suddiviso in cinque aree qualificate come:

✍ **Area A**

Centro Urbano

Città Nuova - Barriera Nuova - S.Vito - Città Vecchia

(= circoscrizione amministrativa n° 4)

✍ **Area B**

Area intermedia tra centro e periferia

Barriera Vecchia - San Giacomo

(= circoscrizione amministrativa n° 5)

✍ **Area C**

Area periferica

**Roiano – Gretta - Barcola - Cologna - Scorcola, - S.Giovanni - Chiadino -
Rozzol, Valmaura - Borgo S.Sergio - Servola - Chiarbola**

(= circoscrizioni amministrative n° 3, n° 6, n° 7)

✍ **Area D**

Area all'interno di strutture scolastiche e universitarie.

✍ **Area E**

Area montana e rurale

Altipiano Ovest, Altipiano Est

(= circoscrizioni amministrative n° 1 e 2)

Articolo 3 – ESERCIZI AUTORIZZABILI AI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 170/01 e dell'art. 1, c. 1 lett. d), del D.G.R. 2334/01 possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- ✍ le rivendite di generi di monopolio;
- ✍ le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- ✍ i bar posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- ✍ i bar esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- ✍ le medie strutture di vendita con superficie di vendita dai mq. 700 agli 800 mq.;
- ✍ le grandi strutture di vendita quali singoli esercizi con superficie di vendita oltre i mq. 800, i centri commerciali (con superficie di vendita superiore a mq. 1500) ed i complessi commerciali (con superficie di vendita superiore a mq. 1500);
- ✍ gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di mq. 120;
- ✍ gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Articolo 4 – DISTANZE MINIME TRA RIVENDITE

Al fine di coordinare un miglioramento del servizio distributivo ed equa redditività delle rivendite esistenti vengono determinate le distanze minime, che vanno misurate in linea d'aria, sia per quanto riguarda le rivendite non esclusive, tra le medesime, sia tra le rivendite non esclusive e quelle esclusive.

Le distanze minime intercorrenti tra gli stessi punti vendita non esclusivi e tra i punti vendita non esclusivi ed esclusivi, sono determinate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. 2334/01, come segue:

Zona	Definizione zona	Numero e denominazione circoscrizioni	Distanze minime di rispetto
A	Centro Urbano	<u>Circoscrizione n. 4</u> - Città Nuova, Barriera Nuova, San Vito, Città Vecchia	100 metri
B	Area intermedia tra centro e periferia	<u>Circoscrizione n. 5</u> - Barriera Vecchia, San Giacomo	200 metri
C	Area periferica	<u>Circoscrizione n. 3</u> - Roiano, Gretta, Barcola, Cologna, Scorcola <u>Circoscrizione n. 6</u> - San Giovanni, Chiadino, Rozzol <u>Circoscrizione n. 7</u> - Valmaura, Borgo San Sergio, Servola, Chiarbola	400 metri
D	Area interna a strutture scolastiche/universitarie		nessun limite
E	Area montana e rurale	<u>Circoscrizione n. 1</u> - Altipiano Ovest <u>Circoscrizione n. 2</u> - Altipiano Est	nessun limite

Tali distanze non sono vincolanti per gli esercizi già esistenti, per quanto attiene l'attuale sito.

Le distanze minime tra le rivendite non esclusive sono misurate in linea d'aria.

Nei casi in cui due rivendite si trovino su versanti opposti della stessa strada le distanze possono essere ridotte nella misura del 30%.

Nei casi in cui due rivendite si trovino in zone diverse, la distanza minima tra esse intercorrente è pari a ml. 400.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres. del 21.5.2003 “Regolamento di esecuzione degli artt. 7 e 8 della L.R. 19.4.1999 n. 8”, art. 11, c. 1, le licenze e autorizzazioni di competenza comunale per attività da insediarsi nelle grandi strutture di vendita non sono soggette a limiti di pianificazione commerciale e artigianale. Ne consegue che tali licenze ed autorizzazioni possono essere rilasciate in deroga al rispetto delle distanze minime. In relazione ai punti di vendita non esclusivi la deroga si riferisce in particolare ai “singoli esercizi con superficie superiore a 800 mq.”, ai “centri commerciali” ed ai “complessi commerciali” con superficie complessiva superiore a 1500 mq.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.G.R. 2334/2001 viene derogato al limite delle distanze per quanto riguarda l’apertura di punti vendita non esclusivi da insediarsi nei bar interni ad aree di servizio di autostrade, stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.

Articolo 5 - SUPERFICI DI VENDITA

Al fine di promuovere ed assicurare una migliore funzionalità al settore mediante parità di trattamento tra le varie testate, il limite minimo di superficie per i punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, sia in chiosco che in edificio, è stabilita, sia in senso orizzontale che verticale, in mq. 5.

Per i punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica da insediarsi nell'ambito di grandi strutture di vendita la superficie minima è stabilita, sia in senso orizzontale che verticale, in mq. 10.

La validità dell'autorizzazione è strettamente condizionata all'effettiva sussistenza, anche per il futuro, delle superfici di vendita previste dai presenti criteri, eccettuati i casi in cui l'attività di vendita sia esercitata, al momento dell'entrata in vigore del Piano, su una superficie minore di quella minima prescritta.

Articolo 6 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi:

1. Nuova apertura e trasferimento dell'ubicazione dei punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'autorizzazione può essere rilasciata al richiedente, se questi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto delle distanze stabilite dall'art. 4, fermo restando che l'apertura di un punto non esclusivo per la vendita della stampa quotidiana e periodica può avvenire solo in collegamento con un'attività principale già autorizzata e precisamente con:

- ? le rivendite di generi di monopolio;
- ? le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- ? i bar posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- ? i bar esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- ? le medie strutture di vendita con superficie di vendita da mq. 700 a mq. 800;
- ? le grandi strutture di vendita quali singoli esercizi con superficie di vendita oltre i mq. 800, i centri commerciali (con superficie di vendita superiore a mq. 1500) ed i complessi commerciali (con superficie di vendita superiore a mq. 1500);
- ? gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di mq. 120;

? gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

2. Proroga della sospensione o dell'attivazione dell'attività dei punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'operatore commerciale può chiedere l'autorizzazione alla proroga della sospensione dell'attività o dell'attivazione del punto vendita non esclusivo, se necessario protrarre la sospensione o l'attivazione oltre i 12 mesi, nel caso di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi non imputabili allo stesso, previa richiesta- con istanza da presentarsi prima della scadenza dei 12 mesi – al Comune anche per più di una volta ma per periodi non superiori a 6 mesi.

Articolo 7 - ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA

Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività i seguenti casi:

1. Trasferimento della titolarità o della gestione per atto tra vivi dei punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica.

Il trasferimento della proprietà o della gestione per atto tra vivi dei punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La denuncia deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda, pena l'applicazione di quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera b) e comma 2 della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni e salvo proroga secondo il disposto di cui all'art. 35, comma 2, della legge medesima;

2. Reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione del rapporto di gestione.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione dell'azienda, la denuncia preventiva è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione ed alla cessazione della medesima il proprietario dell'azienda deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda medesima, la denuncia preventiva entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione.

La denuncia deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena l'applicazione di quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera b) e comma 2 della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni e salvo proroga secondo il disposto di cui all'art. 35, comma 2, della legge medesima.

3. Trasferimento di titolarità per causa di morte dei punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica.

Il trasferimento della titolarità per causa di morte dei punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato

l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La denuncia deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera b) e comma 2 della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni e salvo proroga secondo il disposto di cui all'art. 35, comma 2, della legge medesima.

4. Ampliamento/riduzione della superficie di vendita dei punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'ampliamento della superficie di vendita deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso, mentre la riduzione è consentita anche nel rispetto delle superfici minime di cui all'art. 5.

Articolo 8 - ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE

1. Sospensione dell'attività.

La sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore a 30 giorni deve essere comunicata all'Amministrazione almeno 10 giorni prima della data di sospensione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Cessazione dell'attività.

E' soggetta alla comunicazione al Comune la cessazione dell'attività entro 30 giorni dalla cessazione medesima, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Riattivazione della rivendita dopo la sospensione dell'attività.

All'atto della riapertura della rivendita dopo un periodo di sospensione dell'attività va presentata apposita comunicazione.

4. Variazioni di legale rappresentante, sede legale, compagine sociale.

Ogni variazione va debitamente comunicata allegando copia degli atti a comprova e nel caso di variazione di legale rappresentante o dei soci di dichiarazione resa da quest'ultimi in relazione al possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Variazioni di residenza

Ogni variazione di residenza del titolare dell'autorizzazione va debitamente comunicata.

Articolo 9 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

A norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, degli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 della D.G.R. 13 Luglio 2001, n. 2334 e della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione viene revocata o la denuncia inizio attività perde la sua efficacia qualora:

- a) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 6;
- b) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data di trasferimento della proprietà o gestione dell'azienda, salvo eventuale proroga concessa dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 6;
- c) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 12 mesi, salvo eventuale proroga con le modalità di cui all'art. 6;
- d) l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della L.R. 8/99, e successive modifiche ed integrazioni, per esercitare l'attività di vendita;
- e) cessi il legame funzionale con una delle attività prevalenti elencate nell'art. 3 dei presenti criteri, ovvero gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e di prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120, perdano tali caratteristiche.

Articolo 10 – DISPOSIZIONI COMUNI

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate nell'ambito della tipologia prescelta. L'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate è escluso per le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, il cui divieto di esposizione al pubblico, va riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore o del buon costume.

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita non esclusivi, che effettuano la rivendita;
2. Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi non esclusivi, che effettuano la vendita;
3. I punti di vendita non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
4. È comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Articolo 11 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA COMUNALE

L'Ufficio Comunale competente, ricevute le domande o denunce relative ai punti non esclusivi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella della domanda completa dei dati e dei documenti previsti nei moduli predisposti dall'Ufficio competente.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio, entro 10 giorni dalla data di registrazione della domanda, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione.

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.

Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda, se completa, ovvero dalla data di ricezione della documentazione presentata a completamento della domanda.

Articolo 12 – ORARI E TURNI

Gli orari di apertura e di chiusura e le giornate di chiusura dei punti vendita non esclusivi, nonché le relative deroghe, saranno determinate con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 5 del D.G.R. n. 2334/01.

Articolo 13 – SANZIONI

Nel caso di violazione delle norme dei presenti criteri l'Amministrazione comunale irroga, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 e della L.R. 17 gennaio 1984 n. 1, le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 8 del 19.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione delle disposizioni previste in relazione alle distanze minime ed alle superfici minime dei presenti Criteri, è punita con una sanzione amministrativa da Euro 1.600 a Euro 10.000.

Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE

I Criteri con le presenti norme e direttive entrano in vigore decorso il termine di pubblicazione, all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione.